CAMERA DEI DEPUTATI N. 1200

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLO RUSSO

Istituzione del Ministero del cibo

Presentata il 26 settembre 2018

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge si propone di istituire il Ministero del cibo, a cui spettano le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, e a cui sono trasferiti le funzioni e i compiti relativi all'industria agroalimentare, attualmente assegnati al Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministero del cibo avrà il compito di promuovere una competizione intelligente e integrale dell'intera filiera agroalimentare, per renderla capace di competere in modo unitario sui mercati internazionali, al fine di esaltare l'eccellenza italiana e di fornire la rappresentazione di un Paese che è interessato non solo a sviluppare una filiera, ma anche a realizzare un modello di opportunità.

Con l'istituzione del Ministero del cibo si garantisce un approccio unitario alle istanze del Paese che, da un lato, investe nella manifattura e, dall'altro, valorizza le attività artigianali, la capacità agricola e le eccellenze dei territori.

Numerose aziende italiane impegnate nel settore primario si sono associate nella « Filiera Italia », chiudendo una stagione di contrapposizione tra agricoltura e industria. La presente proposta di legge, quindi, intende assicurare un quadro istituzionale in grado di rispondere alle esigenze del settore agroalimentare anche tenendo conto di quanto di fatto già attuato a livello associativo. Il Ministero del cibo si ispira al dicastero già istituito in Francia. L'Italia infatti compete con la Francia nel settore agroalimentare, ma l'esistenza di un Ministero *ad hoc* ovviamente consente alla Francia una maggiore e più efficace capacità di intervento, anche dal punto di vista finanziario. L'istituzione del Ministero del cibo appare ormai necessaria anche per affrontare specifici temi importanti per l'industria primaria italiana quali, ad esempio, la qualità della vita e la salute dei consumatori

o la lotta contro l'introduzione dell'etichettatura cosiddetta « a semaforo », in quanto solo una filiera compatta può garantire risultati soddisfacenti.

La presente proposta di legge intende prefigurare la visione di un Paese in cui sono valorizzate le competenze, le sensibilità, la vivacità, l'intelligenza e la passione di chi esercita la propria attività nell'ambito della filiera agroalimentare.

Con questa proposta di legge si intende quindi creare un modello istituzionale nuovo, adeguato e, soprattutto, efficace per il settore agroalimentare italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del Ministero del cibo)

1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato « Ministero », che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) Ministero del cibo »;

b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:

« Capo VII

MINISTERO DEL CIBO

Art. 33.

(Attribuzioni)

1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legi-

slativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizza-

zione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;

c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;

d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizza-

zione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto del fenomeno dell'*italian sounding* riguardante i prodotti agroalimentari.

Art. 34.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.

2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2 ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



18PDL0029850